



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 131 del 31-10-2012

<i>Oggetto:</i>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).</b>
-----------------	--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno**, alle ore **19:00** del mese di **ottobre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SORBELLO GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARTA GIUSEPPE	P	CASTRO GIUSEPPE	A
RUSSO ALFREDO	P	MIDOLO SALVATORE	P
RIBERA SEBASTIANO	P	COCO VINCENZO	P
MAGNANO ANGELO	P	CANNELLA TOMMASO	A
SBONA SALVATORE	P	MAGNANO MASSIMO	A
CARUSO MIRKO	P	GALLO E. SALVATORE	A
GIAMPAPA GIUSEPPE	A	LA ROSA SALVATORE	A
DI DATO PAOLO	P	ANNINO ANTONIO	A
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	A

PRESENTI N. 12 - ASSENTI N. 8

Assume la presidenza il Dott. **SORBELLO GIUSEPPE** che assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. **STEFIO GIUSEPPE** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto n. 2 dell'O.d.G. prot. n. 23949 del 29/10/2012, avente oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)”**.

Il Presidente Sorbello, introduce l'argomento precisando che in mancanza di approvazione del Regolamento in oggetto sarebbe entrato in vigore quello individuato e pubblicato da parte del Ministero, invece c'è l'intendimento di apportare delle modifiche all'art. 9, commi 7 e 8 prevedendo la detrazione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, es. case Montedison, o agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi (case popolari). Sostanzialmente la tassazione inciderà come se fosse prima casa. La seconda modifica è all'art. 10, comma 1, riferita alle abitazioni possedute da anziani che sono ricoverati in case di riposo che saranno considerate sempre come prima casa. Infine il comma 2 dell'art. 10 prevede l'assimilazione ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini residenti all'estero. Tutto ciò comporterà una riduzione di entrate di circa 35 – 40.000,00 euro, però l'Amministrazione ha ritenuto doveroso farlo e aggiunge che tali modifiche saranno valide già da quest'anno. Dopodichè apre la discussione e si hanno i seguenti interventi.

**È ENTRATO il Cons. Annino, (presenti 13).**

- **Cons. Annino:** Vorrei presentare un emendamento modificativo, perché all'articolo 11, lettera H, c'è un errore poiché viene citato l'articolo 73, comma C che non esiste, ho visto diversi regolamenti per approfondire e credo sia stato un refuso di stampa. Vi leggo l'emendamento di modifica: **“Con la presente si propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento, all'articolo 11, comma 1, lettera H del Regolamento Gestione IMU, modificare sostituendo le parole “all'articolo 73”, con “all'articolo 87” perché trattasi di un articolo inesistente e inserendo tra le parole “svolgimento” e “di attività assistenziali”, la frase “con modalità non commerciali” per evitare vantaggi indiscriminati anche a quegli Enti che non ne necessitano. È una modifica che ho ritrovato in molti regolamenti di altri Enti Locali. Quindi propongo il presente emendamento correttivo semplicemente per evidenziare questo errore.**
- **Presidente Sorbello:** Ricorda che il Regolamento è quello del Ministero e continua affermando che è del parere di cassare l'articolo.
- **Cons. Annino:** Precisa che, specificando “con modalità non commerciali”, si vuole evitare che ci possa essere un uso indiscriminato di tale agevolazione. È un po' come avviene per le chiese, dove è giusto che non si paghi, ma se nelle strutture della Chiesa c'è un albergo, e, quindi, un ritorno economico è giusto che anche loro paghino. In ogni caso io, Presidente, ho presentato un emendamento per iscritto, che sarà valutato da tutti. Inoltre, considerato che la scadenza dell'adozione di questo Regolamento deve avvenire entro il 31 ottobre, ciò vuol dire che da oggi non si potrà più usufruire dell'abbattimento dell'aliquota della prima casa allo 0,2 %.

- Il **Presidente Sorbello** passa la parola alla Resp.le dei Servizi Finanziari ed ai Revisori dei Conti che esprimono parere sfavorevole all'emendamento in quanto già inserito nel Regolamento predisposto dall'Ufficio.

**È ENTRATO il Cons. Scollo A., (presenti n. 14).**

Conclusi gli interventi, il Presidente ricorda che la III Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente alla proposta di deliberazione in oggetto con verbale n. 6 del 31/10/2012, quindi, mette a votazione, dopo averne dato lettura, l'emendamento del Cons. Annino.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 14 (sono entrati in precedenza i Conss. Annino e Scollo A.)
- voti favorevoli n. 04
- voti contrari n. 10

Mette poi a votazione il Regolamento proposto ottenendo il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

- presenti e votanti n. 14 (sono entrati in precedenza i Conss. Annino e Scollo A.)
- voti favorevoli n. 14

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ~~adottata ai~~ ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

*all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO il Decreto 2 agosto 2012 con il quale il Ministro dell'Interno decreta il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali al 31 ottobre 2012;

VISTO ed esaminato il Regolamento per l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 30 del 22/10/2012;

VISTO il verbale n. 6 del 31/10/2012 con il quale la III Commissione Consiliare si esprime favorevolmente per l'approvazione dell'argomento;

AVENDO acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO il vigente O.R.EE.LL., come modificato dalla Legge 142/90 e s.m.i., recepita con LL.RR. n. 48/91, n. 28/91 e n. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n. 23/97 e n. 30/00;

SENTITO il parere sfavorevole, sull'emendamento, della Responsabile dei Servizi Finanziari e dei Revisori dei Conti;

VISTI gli esiti delle surriferite votazioni effettuate, per prima, sull'emendamento proposto dal Cons. Annino e poi sul Regolamento nel suo complesso;

**DATO ATTO** che l'emendamento non ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti; e che il Regolamento nel testo proposto è stato approvato con voto unanime dei n. 14 presenti e votanti.

A VOTI unanimi;

## **DELIBERA**

DI APPROVARE, come approva il Regolamento I.M.U. (Imposta Municipale Propria);

DI DICHIARARE il predetto Regolamento, che si compone di n. 18 articoli, parte integrante e sostanziale della presente;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile di Settore non appena divenuta esecutiva, nonché copia alla Segreteria Comunale da destinare alla raccolta dei Regolamenti;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2° dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla relativa scadenza.



# COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento I.R.U. (Imposte comunali  
super)

UFFICIO PROPONENTE : TRIBUTI

SETTORE: 10

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I) della L. R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

Data 18/10/2012

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole

Data 18/10/2012

IL RESPONSABILE



**Comune di Melilli**  
**Collegio dei revisori**

Verbale n.30 del 22 OTTOBRE 2012

**PARERE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2011**

Il Collegio dei Revisori

Il giorno 22 Ottobre 2012 l'organo di revisione, nelle persone del Dott. Marco Capillo, del Dott. Josef Caccamo e della Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito alle ore 12:30, regolarmente convocato presso la sede del Comune di Melilli, per esprimere il parere sul Regolamento I.M.U.

- Vista la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con allegato il regolamento;

(all'unanimità di voti)

Il Collegio

Esprime:

Parere favorevole.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione viene sciolta alle ore 13,00

Melilli LI, 22 Ottobre 2012

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Capillo - Presidente

Dott. Josef Caccamo - Componente

Dott.ssa Sofia Bongiovanni - Componente

## VERBALE N. 6

L'anno **duemiladodici**, addì **trentuno** del mese di **ottobre**, alle ore  **tredici**, a seguito autoconvocazione in seduta straordinaria si è riunita, presso la Sala Giunta, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Carta Giuseppe

Sig. Russo Alfredo

Sig. Magnano Angelo

Sig. Giampapa Giuseppe

Sig. Di Dato Paolo

Sig. Magnano Massimo

Sig. Coco Vincenzo

Sig. Cannella Tommaso

PRESIDENTE

COMPONENTE

“

“

“

“

“

Sono assenti i Cons.: Annino Antonio, Castro Giuseppe, Scollo Antonino.

Assume le funzioni di segretaria la Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n. 20528 del 01/10/2012.

Il Presidente ritenuto legale il numero degli intervenuti apre la seduta e legge i verbali n. 14 del 16/10/12 e n. 15 del 30/10/12 che vengono approvati all'unanimità.

Dopodichè introduce l'argomento posto al n. 1 dell'o.d.g. **“Approvazione Regolamento I.M.U.”**

Esce il Cons. Russo ore 13,45. Relazione in merito alla modifica a favore degli assegnatari di abitazioni di cooperative o INA con cui è stata assimilata tale abitazione a 1° casa.

La Dott.ssa Marchica, entrata in precedenza, precisa che se non si regolamentano, i casi su esposti, l'abitazione viene considerata 2° casa così anche per le persone anziane che si trovano in case di riposo e per i residenti all'estero; che con tale modifica si avrà una minore entrata IMU pari a 40 - 45 mila euro così anche per i residenti all'estero.

Il Cons. Cannella è d'accordo con tali modifiche, chiede che, per il futuro, venga ridotta al minimo l'aliquota dell'imposta sulla 1° casa per il futuro.

Il Presidente mette ai voti la proposta ottenendo il consenso unanime.

Si passa a trattare il 2° argomento posto all'ordine del giorno: **“Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani tariffe anno 2012. – Ratifica delibera di G.M. n. 171/2012”**.

La Dott.ssa Marchica informa che la presente proposta è stata presentata per eccesso di zelo, per evitare osservazioni sul difetto di competenza, a seguito di una sentenza del TAR che stabilisce che la determinazione delle tariffe sui tributi avviene ad opera del C.C.

Il Presidente in assenza di interventi pone ai voti la proposta che viene approvata dai presenti all'unanimità.

La seduta viene chiusa alle ore 13,45.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Carta Giuseppe

LA SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Maria Gianino



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Al Presidente del Consiglio Comunale

## <<Emendamento alla proposta di approvazione regolamento di gestione IMU>>

Con la presente si propone al consiglio comunale il seguente emendamento:

1. all'art. 11 comma 1, lettera h, del regolamento di gestione IMU, modificare sostituendo, le parole "all'art. 73" con "all'art. 87", inserendo fra "svolgimento" e "di attività assistenziali" la frase "con modalità non commerciali"

La sostituzione perché trattasi di articolo inesistente, sicuramente inserito per mero errore. L'integrazione per evitare vantaggi indiscriminati anche a quegli enti che non ne necessitano.

Melilli, 31 ottobre 2012

Firmato

I Consiglieri Comunali

ANTONIO ANNINO



COMUNE DI MELILLI  
PROVINCIA DI SIRACUSA.

# ***Regolamento*** **per la gestione dell'IMU** **(Imposta Municipale Propria)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data .....

# INDICE

	PAG.	
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art. 3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE	3
Art. 4	SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 5	SOGGETTO ATTIVO	4
Art. 6	BASE IMPONIBILE	5
Art. 7	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	6
Art. 8	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	7
Art. 9	RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA	7
Art. 10	ASSIMILAZIONI	9
Art. 11	ESENZIONI	9
Art. 12	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	10
Art. 13	ACCERTAMENTO	11
Art. 14	RISCOSSIONE COATTIVA	12
Art. 15	RIMBORSI	12
Art. 16	SANZIONI E INTERESSI	12
Art. 17	CONTENZIOSO	13
Art. 18	ENTRATA IN VIGORE	13

## **Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Melilli dell'Imposta Municipale Propria "Sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-12-2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Melilli, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche se incolti, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
  - a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29-03-2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso

ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno è posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;
- d) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- e) per pertinenze dell'"abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali c2, c6, e c7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;
  - b) Nel caso di concessione su aree demaniali è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  - c) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.

#### **Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 6 - BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

#### **Articolo 7 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000 e fino ad €15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

## **Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 Settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 9 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22-01-2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445, rispetta a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera "b" del presente comma, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- 1- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
  - 2- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare rischi a cose o persone.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.
  5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
  6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
  7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
  8. Alle unità immobiliari descritte al comma 7, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 per l'anno d'imposta 2012 e successivi l'aliquota di base viene ridotta allo 0,4% tenuto conto che per le fattispecie in esame non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato.

## Articolo 10 – ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il comune considera, altresì, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.

## Articolo 11 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Articolo 12 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° Dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili valgono anche come riferimento all'IMU.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono,

altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

### Articolo 13 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.
8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 14 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Articolo 15 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 30.

#### **Articolo 16 - SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

#### **Articolo 17 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31-12-1992, n 546, e successive modificazioni.

#### **Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Dott. SORBELLO*  
**GIUSEPPE**

**Il Consigliere Anziano**  
*F.to Sig. CARTA GIUSEPPE*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

**30 NOV. 2012**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).  
(Reg. Pub. N. )

Melilli, li

**IL MESSO COMUNALE**

*F.to*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal            al            ;  
e che la stessa è divenuta esecutiva il            in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*)

Melilli, li

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE*

---